



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco, 2 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

PEC: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it

COD. 043008

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 21 DEL 27-05-22

OGGETTO: Aliquota dell'Addizionale comunale IRPEF per l'anno 2022 - Conferma.

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione, che é stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 26.05.2019 in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

Micucci Massimiliano	P	PIETRANGELI GIULIANO	A
ROSELLI LEONARDO	P	SCAGNETTI TANIA	A
NARDI KATIUSCIA	P	BIANCO ANTONIO	A
FATTINNANZI GIAN-LUCA	P	CATALDO DANIELA	A
CAPPELLACCI IVANO	P	MIGGIANO ADDULLA	A
RIPARI ILARIA	P		

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[5] Presenti n.[6]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Vice Segretario Dott. Pier Carlo Guglielmi

Assume la presidenza il Ing. Massimiliano Micucci SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

NARDI KATIUSCIA

CAPPELLACCI IVANO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/2000

HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, nel limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'imposta massima dei singoli tributi;

Visto il decreto legislativo 28/09/1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28/09/1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Richiamata:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF che prevede l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,2%;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata elevata allo 0,3%;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 07/11/2013, esecutiva ai sensi di legge,

con la quale l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata elevata allo 0,5%;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata elevata allo 0,7%;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007) prevede che: *"Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Visti

- la Legge 30/12/2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2022;
- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 30/12/2021 n. 228 convertito con modificazioni con la Legge n. 15/2022, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2022;

Considerato che l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;

Richiamato l'art. 1, comma 143, della citata legge 27/12/2006 n. 296, che prevede, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo;

Richiamato l'art. 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo il quale il comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Ritenuto quindi, di mantenere invariata l'aliquota Addizionale Comunale IRPEF per l'anno 2022 allo 0,7%;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267 Testo Unico degli enti locali;

Visto il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Dopo breve discussione;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano ed il cui risultato è il seguente:

Consiglieri presenti n. 6

Consiglieri votanti n. 6

Consiglieri astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 6

Voti contrari n. 0

DELIBERA

- 1) di dichiarare la narrativa sopra esposta parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2022 nella misura dello 0,70% (zero virgola sette per cento);
- 3) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in premessa, il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F." che consta di n. 11 articoli e che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
- 5) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario alla pubblicazione della presente Delibera sul sito internet del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dall'articolo 1 comma 3 del D.Lgs 360/1998, come modificato dall'articolo 11 della Legge 18/10/2001 n. 383;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo n.267/2000, dopo separata ed unanime votazione.

**COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
(Provincia di Macerata)**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 27/05/2022

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 - Soggetto passivo

Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale

Art. 5 - Determinazione aliquota e sua variazione

Art. 6 - Esenzione

Art. 7 - Modalità di versamento

Art. 8 - Pubblicità del Regolamento e degli Atti

Art. 9 - Tutela dei dati personali

Art. 10 - Rinvio

Art. 11 - Entrata in vigore

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli art. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27/07/2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art.1 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge 296 del 27/12/2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

ART. 2 - Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Camporotondo di Fiastrone, ai sensi del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3 - Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Camporotondo di Fiastrone, alla data del 1^o Gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ART. 4 - Criteri di calcolo dell'Addizionale

1. L'Addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto di eventuali oneri deducibili e detrazioni riconosciuti ai fini di tale imposta, nel rispetto delle vigenti normative.

ART. 5 - Determinazione Aliquota e sua variazione

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2022 nella misura di 0,70 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti.
3. In assenza di specifico provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nell'anno precedente.
4. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31/05/2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Interno.

ART. 6 – Esenzioni

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. 360/98, non viene fissata alcuna soglia di esenzione per i possessori di specifici requisiti reddituali.

ART. 7 - Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo secondo le norme vigenti.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota determinata dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 e 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360.

3. Il versamento dell'addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 1, comma 143 Legge 27/12/2006 n. 296.

ART. 8 - Pubblicità del Regolamento e degli Atti

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, comma 1 della Legge 11/02/2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 9 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante: "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

ART. 10 – Rinvio

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1^o gennaio 2022 e, unitamente alla delibera di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze nei modi e termini previsti dall'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO : RAGIONERIA

Proposta N. 18
del 10-05-22

Al Consiglio Comunale SEDE

Oggetto: Aliquota dell'Addizionale comunale IRPEF per l'anno 2022 - Conferma.

PARERI, ai sensi degli art.49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000, attestante la regolarità e correttezza amministrativa

RAGIONERIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA,

Si esprime **parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE,

Si esprime **parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

Approvato e sottoscritto:

Il Vice Segretario
F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

Il SINDACO
F.to Ing. Massimiliano
Micucci

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

- É stata pubblicata all'Albo Comunale dal 06-06-2022 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
- É stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it il 06-06-2022.
- É stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

Camporotondo di Fiastrone
Li, 06-06-2022

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

ESECUTIVITÀ

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- il 27-05-2022 essendo immediatamente esecutività

Camporotondo di Fiastrone
Li, 27-05-2022

Il Vice Segretario
F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li 07-06-2022

Il Vice Segretario
* F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

* Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
